PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Approvato con Decreto del Presidente n. 20 del 14/03/2023 poi corretto con Decreto del Presidente n. 22 del 16/03/2023

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. l— Disposizioni Generali

Art. 2— Definizioni

Art. 3 — Istituzione del1'Area delle Elevate Qualificazioni

Art. 4— valutazione e graduazione delle Elevate Qualificazioni

Art. S— Graduazione delle Elevate Qualificazioni — Disciplina Speciale

Art. 6— Modalità di conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione

Art. 7— Modalità selettive

Art. 8— Durata degli incarichi

Art. 9 - Revoca e sostituzione dell'incarico

Art. 10- Funzione e competenze del Personale Incaricato di Elevata Qualificazione

Art. 11 - Delega di funzioni dirigenziali

Art. 12 – Retribuzione di posizione, di risultato e compensi aggiuntivi

Art. 13 – Valutazione e retribuzione di risultato

Art. 14 – Disposizioni finali

Allegato: "A": SCHEDA GRADUAZIONE POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. 1
Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) in base alla normativa contrattuale vigente, definisce le tipologie e le funzioni di ciascuna di queste; stabilisce le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti in materia.

Art. 2
Definizioni

1. Con il termine "Elevata Qualificazione" si intendono le posizioni di lavoro, che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, come di seguito specificato:

a) EQ con responsabilità di direzione: comportano lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) EQ con contenuto di Alta Professionalità: comportano lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali,richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 3
Istituzione dell'Area delle Elevate Qualificazioni

1. Il Presidente della Provincia individua, sentito il Segretario Generale, con decreto deliberativo, il numero delle posizioni di Elevata Qualificazione da istituire presso ciascun settore con gli atti di macro-organizzazione dell'Ente.
2. I principi generali sottesi alla istituzione delle Elevate Qualificazioni sono: il supporto alla dirigenza, l'autonomia di gestione, la delega di funzioni, la complessità di struttura, la specializzazione e la complessità funzionale.
3. Gli incarichi di Elevata Qualificazione con Responsabilità di Direzione e quelli con contenuto di Alta Professionalità sono conferiti dal Dirigente competente, con atto di gestione scritto e motivato, al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima Area, avente rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 4
Valutazione e Graduazione delle Elevate Qualificazioni

1. Ogni dirigente di Settore provvede con apposita relazione alla esposizione del contenuto delle funzioni di ciascuna delle proprie posizioni di lavoro di EQ;

2. Il Segretario Generale, sulla base delle relazioni prodotte da ciascun Dirigente, provvede alla graduazione di ciascuna posizione di lavoro di EQ, assegnando un punteggio sulla base del modello di cui all'Allegato A;

3. Ciascuna posizione di lavoro, in base al punteggio ottenuto e riportato nel modello di cui all'Allegato A, sarà collocata al fine della pesatura economica, all'interno delle fasce come di seguito individuate:

   a) per gli incarichi di Elevata Qualificazione con responsabilità di direzione:

Ambito	Retribuzione di posizione base	Punteggi
FASCIA A- Complessità e strategicità massime	€ 8.300,00	Da 80 a 100
FASCIA B - Complessità e strategicità medie	€ 7.000,00	Da 51 a 79
FASCIA C - Complessità e strategicità minime	€ 5.850,00	Da a 30 a 50

   b) per gli incarichi di Elevata Qualificazione con contenuto di alta professionalità:

Ambito	Retribuzione di posizione base	Punteggi
FASCIA A - con delega di funzioni	€ 8.300,00	Da 76 a 100
FASCIA B -	€ 7.000,00	Da 51 a 75

Art. 5
Graduazione delle Elevate Qualificazioni – Disciplina Speciale

1. La disciplina di cui al precedente articolo 4 è applicata anche per il personale utilizzato in convenzione con altri enti.

Art. 6
Modalità di conferimento degli incarichi
Requisiti Generali

1. Al fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, è indetta apposita procedura selettiva, da svolgersi secondo le modalità di cui al successivo art.7;

2. Vengono individuati, quali requisiti generali per l'ammissione, quelli previsti dal CCNL del 16/11/2022 triennio 2019-2021;

3. In assenza di candidati, l'incarico di Elevata Qualificazione potrà essere conferito con le medesime modalità e con il possesso dei medesimi requisiti previsti nel punto precedente anche a personale in comando e/o convenzione proveniente da altro Ente Locale.

4. Qualora la procedura selettiva riguardi l'attribuzione di più incarichi di Elevata Qualificazione (con responsabilità di direzione e/o con contenuto di alta professionalità), i candidati potranno inoltrare domanda fino a un massimo di due candidature.

Art. 7
Modalità Selettive

1. Il Dirigente del Servizio Risorse Umane avvierà la procedura di selezione mediante adozione di apposito avviso rivolto a tutto il personale dell'Ente, in possesso dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire.

2. L'individuazione del soggetto professionale più idoneo per l'affidamento degli incarichi di Elevata Qualificazione (con responsabilità di direzione e/o con contenuto di alta professionalità) verrà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dal Dirigente del Settore di assegnazione delle Elevate Qualificazioni;

3. Per il conferimento degli incarichi di EQ l'Ente tiene conto, secondo quanto riportato dall'art. 18, comma 2, del CCNL 2019-2021, *"rispetto alle funzioni e attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e*

della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL."

4. Il Dirigente del Settore di assegnazione al fine della individuazione del soggetto più idoneo a ricoprire l'incarico, potrà effettuare colloqui motivazionali con i candidati, se lo riterrà opportuno.
5. La valutazione operata ad esito della selezione condotta, di cui verrà redatto apposito verbale, è esclusivamente finalizzata ad individuare il potenziale candidato/a cui affidare gli incarichi oggetto di selezione e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.

Art. 8
Durata degli incarichi

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti dai Dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3anni, con atto scritto e motivato.
2. Nell'ipotesi di durata inferiore ai tre anni l'incarico potrà essere rinnovato senza selezione al medesimo funzionario già incaricato.
3. Gli incarichi non possono avere durata inferiore ad un anno e ciò in quanto strettamente connesso alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere, ma possono essere riconfermati di anno in anno fino a un massimo di tre.

Art. 9
Revoca e sostituzione dell'incarico

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere revocati con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, dal Dirigente che ha provveduto al loro conferimento, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale; in questi casi l'Ente prima di procedere alla revoca, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
2. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato.
3. In caso di assenza temporanea dell'attribuzione dell'incarico di EQ o del titolare di EQ, la stessa, per il periodo di vacanza o di assenza, potrà essere:
   a. **Nel caso di assenza temporanea dell'attribuzione dell'incarico di EQ:**

   - avocata in via prioritaria dal soggetto che conferisce l'incarico;
   - assegnata *ad interim* ad altro titolare di posizione di EQ al quale, per la durata dell'incarico, nell'ambito della retribuzione di risultato, verrà attribuito un ulteriore importo la cui misura

potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione di EQ oggetto dell'incarico *ad interim.* Nella definizione delle citate percentuali, l'Ente dovrà tener conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché de1 grado di conseguimento degli obiettivi;

b. **Nel caso di assenza temporanea del titolare di EQ:** avocata dal dirigente.

Art. 10

Funzioni e Competenze del Personale Incaricato di Elevata Qualificazione

1. L'incarico di posizione di Elevata Qualificazione comporta, nell'ambito delle deleghe assegnate e delle direttive impartite dal Dirigente della Struttura di riferimento - che resta in ogni caso responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti funzioni:

a) gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura;

b) gestione delle risorse umane, finanziare e strumentali assegnate;

c) gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, come individuati in sede di PEG/Piano Performance;

d) responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle attività delegate dal dirigente con particolareriferimento al contenuto di eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.

Art. 11

Delega di funzioni dirigenziali

1. Ai titolari di posizione di Elevata Qualificazione possono essere delegate funzioni dirigenziali.

2. La delega scritta deve essere definita nei suoi contenuti e prevedere l'eventuale adozione di provvedimenti finali o di atti gestionali.

3. La delega è esclusivamente elemento di valutazione nella graduazione delle posizioni di EQ, nessun altro appannaggio economico può essere riconosciuto in caso di delega di funzioni dirigenziali ad una posizione di EQ.

Art. 12

Retribuzione di posizione, di risultato e compensi aggiuntivi

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

2. Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e indennità previste dai CC.CC.NN.LL, compreso il compenso per lavoro straordinario.
3. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati i trattamenti accessori previsti dall'art. 20 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 e/o da specifiche norme legislative.

Art. 13
Valutazione e retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di Elevata Qualificazione sono valutati annualmente dal Dirigente che ha provveduto al conferimento dell'incarico, sulla base del sistema di valutazione della performance vigente nell'Ente.
2. L'Ente destina alla retribuzione di risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di Elevata Qualificazione previsti nel proprio ordinamento.

Art 14
Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme dei vigenti CC.CC.NN.LL. e CCI. che disciplinano la materia.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con decreto n. 48 del 20/05/2019.

Allegato "A"

SCHEDA GRADUAZIONE POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

La posizione di EQ prevede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
oppure
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Denominazione della **Posizione di EQ:**

Funzioni e competenze afferenti la Posizione di EQ (*a* o *b*):

Struttura/Dirigente di riferimento:

Individuazione requisiti particolari:

Valutazione Posizione

Fattori valutativi		**Punteggio assegnato**
a) Responsabilità da assumere (rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto: grado e/o frequenza di esposizione a conseguenze amministrativo-contabili, civili e/o penali)		Max punti 20
b) Autonomia decisionale (eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento)	…….	Max punti 20
c) Complessità decisionale (complessità del processo decisionale, disomogeneità e/o molteplicità delle competenze, variabilità delle normative)		Max punti 15
d) Professionalità specifica correlata al ruolo:		
1. grado di conoscenze tecniche, giuridiche, gestionali;		Max punti 20
2. aggiornamento necessario.		
e) Tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne		Max punti 15
f) Numero delle risorse umane assegnate:		Max punti 10
Fino a 3	Punti 3	
Da 4 a 6	Punti 6	
Da 7 a 9	Punti 8	
Oltre 9	Punti 10	

Retribuzione di posizione – pesatura economica €